



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

All'On. Mario Catania
Camera dei Deputati

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
- Ufficio III

Alla Camera dei Deputati
Segretariato Generale

Alla Camera dei Deputati
Servizio documentazione automatica

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 4-02128 dell'On. Catania.

Caro Onorevole,

Le trasmetto la risposta dell'On. Ministro all'interrogazione indicata in oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Capo dell'ufficio legislativo
Cons. Marco Caputo

All. n. 1

A.M.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-02128 dell'On. CATANIA e dell'On.SCHULLIAN.

In risposta all'interrogazione in oggetto, si ritiene necessario premettere sinteticamente il riepilogo del quadro normativo di riferimento, anche se noto, perché l'interpretazione attuativa della fattispecie "macchine agricole" non può che coniugare le norme vigenti con le realtà concrete tutelate.

L'argomento è, pertanto, il combinato disposto delle disposizioni cui è collegato l'articolo 45-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

Tale disposizione si riferisce alle "macchine" il cui impiego nelle attività agricole necessita di un'abilitazione specifica da parte dell'operatore e con l'esplicito intento di garantire gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che riferendosi alla più ampia gamma delle "attrezzature di lavoro" messe a disposizione dal datore di lavoro, ne demanda (art. 5) l'elencazione alla Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome che ha provveduto con l'accordo n. 53 del 22 febbraio 2012.

L'accezione giuridica dell'aggettivo "agricole" deriva dall'articolo 2135 del codice civile (come modificato dal decreto legislativo n. 228 del 2001) e ricomprende le attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali, le attività connesse ed anche le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Inoltre, sono ricomprese le attività dirette alla fornitura di

RF
2

ve




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda ovvero quelle che normalmente sono impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Premesso ciò, la fattispecie "macchine agricole" di cui al richiamato articolo 45-*bis* afferisce, dunque, alle attrezzature di lavoro elencate al punto 1 dell'allegato A del citato accordo n. 53 del 2012 che vengono utilizzate nelle attività agricole o forestali, o ad esse riconducibili, da lavoratori del settore agricolo e cioè da tutti i lavoratori impiegati nelle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come tra l'altro richiamato anche dal punto 11 della Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013, n. 21, riguardante espressamente il predetto accordo.

Conseguentemente, il differimento al 22 marzo 2015 dell'obbligo di abilitazione per l'utilizzo delle "macchine agricole" di cui all'art. 45-*bis* in esame riguarda tutte le attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'allegato A del citato accordo laddove impiegate nelle attività agricole, forestali e connesse.

IL MINISTRO


PF
 K

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta n. 94 del 10/10/2013

CATANIA e SCHULLIAN. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* -

Per sapere – premesso che:

è necessario evitare incertezze nell'applicazione dell'articolo 45-*bis* (allegato 1) inserito nel decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 e convertito dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante «Abilitazione all'uso delle macchine agricole» anche tenuto conto di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano –:

se intenda confermare che il termine «macchine» sia da interpretare come attrezzature di lavoro individuate dal citato accordo ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e il termine «agricole» sia da interpretare in modo che si riferisca al loro utilizzo nell'ambito delle attività agricole di cui all'articolo 2135 cc.

(4-02128)